



rideterminazione del canone/indennità di occupazione relativo all'alloggio utilizzato "senza titolo" a decorrere dal 23.05.2015;

- del provvedimento prot. M\_D MACCAD [REDACTED] del 15.06.2015, inerente il conguaglio sul canone per applicazione D.M. 16.03.2011, a firma del Direttore del Supporto e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché incognito alla ricorrente, nonché

per la dichiarazione di illegittimità

- del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata dal ricorrente in data 29.01.2015 volta ad ottenere la concessione di alloggio demaniale, come effettuato in data 15.05.2015, data della prima sottoscrizione di concessione di alloggio di servizio, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, e per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto del ricorrente ad ottenere la concessione di alloggio ASI ex art. 326 TUOM essendo presenti tutti i presupposti ed in relazione agli atti endoprocedimentali ad oggi esistenti, in particolare il verbale n. [REDACTED] del 27.05.2015 ed allegati che vede primo in graduatoria il ricorrente nonché per la condanna dell'Amministrazione a provvedere alla concessione dell'alloggio ASI [REDACTED] ex art. 326 TUOM alla ricorrente, nonché per il risarcimento dei danni, anche da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

 ufficiale della Marina Militare con il grado di comandante di fregata, espone di aver ottenuto la concessione di un alloggio demaniale in Livorno, disposta a domanda in data 15 maggio 2013 (dopo la rinuncia dell'avente diritto) per effetto dello svolgimento delle mansioni di insegnante presso la locale Accademia.

In data 6 giugno 2014, in aggiunta alle suddette funzioni gli veniva conferito l'incarico di Comandante della nave Stella Polare e ciò, secondo l'amministrazione, avrebbe determinato, ex art. 323 DPR n. 90/2010, la necessità di procedere alla riassegnazione ad altro titolo dell'immobile occupato.

Ne seguiva, all'esito di nuova domanda, la riassegnazione del medesimo alloggio, ma dopo la conclusione dell'incarico di Comandante della nave Stella Polare veniva comunicato all'interessato un avviso per il rilascio dell'abitazione.

Dopo un'ulteriore istanza di assegnazione dell'alloggio, il ricorrente riceveva la comunicazione di rideterminazione del canone/indennità di occupazione relativo all'alloggio in quanto asseritamente utilizzato "senza titolo" a decorrere dal 23.05.2015.

Avverso tale atto il comandante  proponeva ricorso chiedendone l'annullamento, previa sospensione, nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere la concessione di alloggio ASI ex art. 326 DPR n. 90/2010. L'accoglimento del gravame era affidato alle censure che seguono:

1. Eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento, travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 266 del T.U. Ordinamento

Militare in relazione agli artt. 317 e 326. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

2. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità. Violazione del principio dell'affidamento.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. [redacted] settembre 2015 veniva accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del [redacted] 2016 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Si è rilevato nella fase cautelare del giudizio che *“il ricorrente aveva regolarmente ottenuto la concessione dell'alloggio di servizio prima di conseguire l'incarico di Comandante della nave Stella Polare; tale incarico si è aggiunto a quello già espletato che non risulta, allo stato, essere cessato; il termine del primo incarico non sembra quindi costituire valido motivo per considerare il ricorrente quale occupante senza titolo dell'alloggio di servizio”*.

Non sono emerse ragioni per discostarsi da tale conclusione.

L'art. 326, co. 1, del DPR 15/03/2010, n. 90 dispone che *“Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari”*.

L'art. 317 dello stesso decreto stabilisce che *“Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:*

*a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli*

*incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa*”.

Tale appunto era la situazione in cui versava il ricorrente il quale aveva ricevuto l'assegnazione dell'alloggio ASI in dipendenza dell'incarico di docente dell'Accademia, ma tale incarico non era venuto meno a seguito del successivo comando al medesimo affidato, di talché non sussisteva il presupposto per la revoca della pregressa concessione né la necessità di attribuzione ad altro titolo del medesimo alloggio.

D'altra parte nell'atto di concessione emanato il 15 maggio 2013 si era disposto che l'assegnazione avrebbe avuto termine “*il giorno di trasferimento ad altra sede di servizio...*”, circostanza questa pacificamente non realizzatasi.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto a prescindere dal provvedimento, depositato nel corso dell'udienza con il consenso di controparte, con cui l'amministrazione, in ottemperanza dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, ha revocato il provvedimento impugnato.

Per conseguenza il Ministero della difesa dovrà provvedere alla restituzione al ricorrente dei canoni *medio tempore* percepiti per effetto dei provvedimenti annullati.

Le ulteriori domande proposte dal ricorrente restano assorbite dalla pronuncia di annullamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione precisato, per l'effetto annullando gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno  2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Bernardo Massari**

**IL PRESIDENTE**  
**Armando Pozzi**

**IL SEGRETARIO**